



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

(Settore Affari Generali ed Istituzionali)

LA GIUNTA MUNICIPALE

Modifica ed integrazione delibera di G. M. 128/2013: Regolamentazione del rapporto di lavoro con particolare riferimento alla gestione di specifici istituti contrattuali : Orario di lavoro, congedi, permessi, ferie, lavoro straordinario

Premesso che con delibera di G.C. n. 128 del 30/12/2013 l'Amministrazione Comunale ha regolamentato per razionalizzare e funzionalizzare alcuni istituti contrattuali nell'ambito dei poteri e delle funzioni spettanti agli Organi di Governo anche alla luce dei pareri e orientamenti interpretativi ARAN nonché delle vigenti innovazioni riguardanti la disciplina del pubblico impiego;

Considerato che a seguito confronto con le OO. SS. si è ritenuto di integrare e modificare alcuni punti della deliberazione sopra richiamata nei termini di cui alla successiva nota prot. n. 6322/P del 16/07/2014 ad oggetto: "Informazione in merito all'organizzazione e disciplina di alcuni istituti contrattuali" diretta alle OO. SS. ed alle R.S.U.:

1. Congedi e Festività Soppresse : Premesso che il comma 10 dell'art.18 del Dlgs. n. 66 del 2003 sancisce anche il diritto del lavoratore ad usufruire di almeno due settimane consecutive nel periodo che va dal mese di giugno al mese di settembre, si conferma che il piano ferie estivo (relativo ai mesi di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre) dovrà essere presentato dal dipendente al proprio dirigente entro il 31 maggio di ogni anno, lo stesso dovrà inglobare anche la richiesta delle Festività Soppresse, in mancanza della quale le stesse dovranno essere fruito entro e non oltre il 30 Novembre.

Il Piano ferie natalizio (relativo alle festività comprese tra il Natale e l'Epifania) dovrà essere presentato entro il 10 dicembre di ogni anno.

Al di fuori dei citati periodi, le richieste di congedo ordinario dovranno essere presentate, di norma, almeno tre giorni prima della data di fruizione.

2. Permessi personali: I permessi personali (cd. permessi brevi art. 20 CCNL 1995) nella misura massima contrattualmente prevista di 36 ore per i dipendenti full time e, numericamente riproporzionata per il personale in part-time, dovranno essere recuperati, ai sensi e per gli effetti del comma 3 del citato art. 20, entro il mese successivo a seguito autorizzazione dell'incarico di funzioni dirigenziali e segnatamente:

- > prolungando l'orario lavorativo di ciascun giorno,
- > tutti i Lunedì di ciascuna settimana dalle ore 16.00 alle ore 19.00.-

Non sono ammesse altre modalità di recupero.

In assenza di recupero, secondo quanto sopra disposto, si procederà, senz'altro avviso nè comunicazione, alla proporzionale decurtazione della retribuzione a valere sullo stipendio del mese successivo a quello entro il quale il recupero andava effettuato secondo le richiamate norme contrattuali.

E' onere del dipendente e del Dirigente tenere sotto controllo i permessi usufruiti ed attivarsi per i doverosi e tempestivi recuperi.

3. Deficit e/o ammanchi orari: Andranno imputati all'istituto dei permessi brevi (max 36 ore annue) dei quali seguiranno la disciplina di cui al punto 2) (recupero entro il mese successivo ed eventuale decurtazione), fatta eccezione per gli Incaricati di funzioni dirigenziali in considerazione del surplus orario.

4. **Lavoro straordinario:** Premesso che, la disciplina delle attività lavorative eccedenti il normale orario di lavoro è stata ridisegnata a più riprese dagli ultimi contratti collettivi che hanno apportato rilevanti modifiche alla previgente regolamentazione, evidenziando come lo stesso debba essere rivolto a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e non più utilizzato come "fattore ordinario" di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro, lo stesso potrà essere autorizzato con singolo provvedimento che individua giorno ed ore, come da scheda allegata, in relazione ad esigenze eccezionali in virtù della sopravvenuta ed improvvisa esigenza di Servizio del Settore, sulla base di esigenze organizzative e di servizio solamente per singola necessità (una sola giornata lavorativa) ed in presenza dei presupposti.

Non sarà possibile autorizzare lavoro straordinario per più di un giorno alla volta, neanche se tramutato in riposo compensativo.

- Le prestazioni di lavoro straordinario autorizzate devono essere sempre ricomprese nel tetto di spesa assegnato a tale titolo al singolo centro di costo. Alla luce di tale considerazione, che trova fondamento nella precisa formulazione delle clausole contrattuali in materia (art. 38 CCNL 14 settembre 2000), non si possono autorizzare, se non in via del tutto eccezionale e debitamente motivata, prestazioni di lavoro straordinario anche in mancanza o al di là delle disponibilità finanziarie a tal fine predisposte (art. 14 del CCNL 1/4/1999), imponendo sostanzialmente al dipendente la fruizione del corrispondente riposo compensativo;

- Non è possibile il trasporto dei riposi compensativi a ore di lavoro straordinario rese in un anno in quello successivo, se non in via del tutto eccezionale e debitamente motivata.

5. **Mancate timbrature:** Potranno essere sanate solo dodici (12) mancate timbrature nell'anno solare, purchè debitamente motivate ed autocertificate. Quelle eccedenti verranno segnalate quali infrazioni disciplinari per l'apertura del conseguente procedimento. Le mancate timbrature in entrata ed uscita nella medesima giornata verranno imputate a congedo ordinario d'ufficio.

Sono fatti salvi i casi di guasti o malf funzionamento del sistema di rilevazione informatico delle presenze.

6. **Orario di lavoro,** qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, la cui durata è per il comparto Regioni Autonomie Locali prevista dagli artt. 45 e 46 del CCNL 14/09/2000 non inferiore a 30 minuti.

La disposizione di cui sopra, dettata dall'art. 8 comma 1 del D.Lgs. n. 66/2003, si applica naturalmente anche per le prestazioni di lavoro straordinario, cui deve decorrere una pausa di trenta (30) minuti qualora si è già resa una prestazione lavorativa di sei ore.

Visto il Testo coordinato delle leggi regionali relative all'Ordinamento degli EE. LL. pubblicato sul supplemento ordinario della GURS del 9/05/2008 n. 20;

Visto lo Statuto Comunale adottato con Delibera della Commissione Straordinaria n. 10 del 18/01/2005, e successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 4/07/2007 e n. 44 del 21/07/2011;

Visti il D.Lgs. 15/03/2001 n. 165; il D. Lgs. 15/11/2009 n. 150; il D.Lgs. 1/08/2011 n. 141 e s.m.i.;

Visto i CCNLL del Comparto Regioni Autonomie Locali e le norme del Codice Civili applicabili

Visto il T.u.e.l. approvato con Decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali in Sicilia;

Vista la delibera di C.C. n. 84 del 27/11/2013 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2013. Bilancio di Prev. Pluriennale 2013/2015 e Relazione Previsionale e Programmatica";

Vista la delibera di G.C. n. 111 del 28/11/2013 ad oggetto: "Approvazione PEG - Anno 2013";

Avuto Presente che con Decreto 18 luglio 2014 del Ministero dell'Interno è stato disposto l'ulteriore differimento al 30 settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali, (GU Serie Generale n.169 del 23-7-2014)

Visti i pareri:

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Visto il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 del d. l. 10/10/2012 n. 174 convertito dalla legge 7/12/2012 n. 213 e dell'art. 1, comma-I, lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000. F.to avv. Antonino Di Salvo

Parere in ordine alla regolarità contabile: Visto il contenuto dell'istruttoria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 del d. l. 10/10/2012 n. 174 convertito dalla legge 7/12/2012 n. 213 e dell'art. 1 della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del provvedimento, F.to IDC Francesco Privitera Benfatto,

Parere per la consulenza giuridico amministrativa ed ai sensi dell'art. 63 comma 3 dello Statuto Comunale: Visto il contenuto dell'istruttoria il Segretario Generale esprime parere favorevole f.to dott. Vincenzo Scarcèlla.

DELIBERA

Di integrare e modificare la precedente deliberazione n.128 del 30/12/2013 relativa ai seguenti istituti contrattuali secondo le norme contrattuali e nell'ambito dei poteri e delle funzioni spettanti all'Amministrazione, anche alla luce dei pareri e orientamenti interpretativi ARAN:

Congedi e Festività Soppresse : Premesso che il comma 10 dell'art.18 del Dlgs. n. 66 del 2003 sancisce anche il diritto del lavoratore ad usufruire di almeno due settimane consecutive nel periodo che va dal mese di giugno al mese di settembre, si conferma che il piano ferie estivo (relativo ai mesi di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre) dovrà essere presentato dal dipendente al proprio dirigente entro il 31 maggio di ogni anno, lo stesso dovrà inglobare anche la richiesta delle Festività Soppresse, in mancanza della quale le stesse dovranno essere fruite entro e non oltre il 30 Novembre.

Il Piano ferie natalizio (relativo alle festività comprese tra il Natale e l'Epifania) dovrà essere presentato entro il 10 dicembre di ogni anno.

Al di fuori dei citati periodi, le richieste di congedo ordinario dovranno essere presentate, di norma, almeno tre giorni prima della data di fruizione.

Permessi personali: I permessi personali (cd. permessi brevi art. 20 CCNL 1995) nella misura massima contrattualmente prevista di 36 ore per i dipendenti full time e, numericamente riproporzionata per il personale in part-time, dovranno essere recuperati, ai sensi e per gli effetti del comma 3 del citato art. 20, entro il mese successivo a seguito autorizzazione dell'incarico di funzioni dirigenziali e segnatamente:

- > prolungando l'orario lavorativo di ciascun giorno,
- > tutti i Lunedì di ciascuna settimana dalle ore 16.00 alle ore 19.00.-

Non sono ammesse altre modalità di recupero.

In assenza di recupero, secondo quanto sopra disposto, si procederà, senz'altro avviso nè comunicazione, alla proporzionale decurtazione della retribuzione a valere sullo stipendio del mese successivo a quello entro il quale il recupero andava effettuato secondo le richiamate norme contrattuali.

E' onere del dipendente e del Dirigente tenere sotto controllo i permessi usufruiti ed attivarsi per i doverosi e tempestivi recuperi.

Deficit e/o ammanchi orari: Andranno imputati all'istituto dei permessi brevi (max 36 ore annue) dei quali seguiranno la disciplina di cui al punto 2) (recupero entro il mese successivo ed eventuale decurtazione), fatta eccezione per gli Incaricati di funzioni dirigenziali in considerazione del surplus orario.

Lavoro straordinario: Premesso che, la disciplina delle attività lavorative eccedenti il normale orario di lavoro è stata ridisegnata a più riprese dagli ultimi contratti collettivi che hanno apportato rilevanti modifiche alla previgente regolamentazione, evidenziando come lo stesso debba essere rivolto a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e non più utilizzato come "fattore ordinario" di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro, lo stesso potrà essere autorizzato con singolo provvedimento che individua giorno ed ore, come da scheda allegata, in relazione ad esigenze eccezionali in virtù della sopravvenuta ed improvvisa esigenza di Servizio del Settore, sulla base di esigenze organizzative e di servizio solamente per singola necessità (una sola giornata lavorativa) ed in presenza dei presupposti.

Non sarà possibile autorizzare lavoro straordinario per più di un giorno alla volta, neanche se tramutato in riposo compensativo.

- Le prestazioni di lavoro straordinario autorizzate devono essere sempre ricomprese nel tetto di spesa assegnato a tale titolo al singolo centro di costo. Alla luce di tale considerazione, che trova fondamento nella precisa formulazione delle clausole contrattuali in materia (art. 38 CCNL 14 settembre 2000), non si possono autorizzare, se non in via del tutto eccezionale e debitamente motivata, prestazioni di lavoro straordinario anche in mancanza o al di là delle disponibilità finanziarie a tal fine predisposte (art. 14 del CCNL 1/4/1999), imponendo sostanzialmente al dipendente la fruizione del corrispondente riposo compensativo;

- Non è possibile il trasporto dei riposi compensativi a ore di lavoro straordinario rese in un anno in quello successivo, se non in via del tutto eccezionale e debitamente motivata.

Mancate timbrature: Potranno essere sanate solo dodici (12) mancate timbrature nell'anno solare, purchè debitamente motivate ed autocertificate. Quelle eccedenti verranno segnalate quali infrazioni disciplinari per l'apertura del conseguente procedimento. Le mancate timbrature in entrata ed uscita nella medesima giornata verranno imputate a congedo ordinario d'ufficio.

Sono fatti salvi i casi di guasti o malfunzionamento del sistema di rilevazione informatico delle presenze.

Orario di lavoro, qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, la cui durata è per il comparto Regioni Autonomie Locali prevista dagli artt. 45 e 46 del CCNL 14/09/2000 non inferiore a 30 minuti.

La disposizione di cui sopra, dettata dall'art. 8 comma 1 del D.Lgs. n. 66/2003, si applica naturalmente anche per le prestazioni di lavoro straordinario, cui deve decorrere una pausa di trenta (30) minuti qualora si è già resa una prestazione lavorativa di sei ore.

Di trasmettere la presente al responsabile del sito internet per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line come previsto dall'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69 e per l'inserimento nella sezione atti amministrativi come disposto dal comma 1 dell'art. 18 della Legge Regionale 16/12/2008n. 22 nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente di cui al D. Lgs 14/03/2013 n. 33 – Sezione Provvedimenti – Provvedimenti Organi Indirizzo Politico e ai Dirigenti Responsabili degli Uffici e Servizi per la comunicazione a tutti i dipendenti del Settore.

Di rendere, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n° 267/2000.